

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA  
SEDE

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1737**

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO: misure temporanee di salvaguardia fino all'approvazione definitiva della variante strutturale al P.R.G.C. del comune di Alessandria.**

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Alessandria è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 07/02/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 13/04/2000;
- detto strumento urbanistico ha trovato esonero all'adeguamento al PAI (Deliberazione n.17 del 31.07.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po) in quanto ritenuto compatibile alle condizioni di dissesto delineate in allora dal PAI, quindi gode di classificazione "A" di compatibilità con il PAI dal 2003;

**CONSIDERATO CHE**

- a distanza di circa venti anni, il quadro del dissesto idrogeologico appare tuttavia notevolmente mutato rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente;
- il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016, è stato definitivamente approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016;
- le indicazioni del PGRA e i relativi aggiornamenti hanno orientato l'Autorità di Bacino del Po (AdBPo) a una ridefinizione degli strumenti di pianificazione per l'assetto idrogeologico, con l'obiettivo di armonizzare il quadro cognitivo scaturente dalla correlazione delle aree di pericolosità individuate dal PRGA, rispetto alle fasce fluviali delineate dal PAI, con l'integrazione dell'impianto normativo, specificatamente con l'introduzione del Titolo V nelle Norme di Attuazione PAI vigenti, denominato "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione Rischi Alluvione (PGRA)", approvato con Decreto del Segretario Generale n. 115/2015;

**EVIDENZIATO CHE**

- la DGR 63– 5679/2002 comporta per tutti i comuni cd. "esonerati" (fra i quali il Comune di Alessandria) la revisione del proprio strumento urbanistico, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, degli interventi di riduzione del rischio realizzati o delle trasformazioni occorse negli anni, delle varianti delle fasce fluviali, degli scenari di pericolosità e rischio del PGRA, degli eventi alluvionali succedutesi nel tempo, stabilendo inoltre che la Variante allo strumento urbanistico di

adeguamento al PAI e al PGRA deve essere approvata entro e non oltre 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BU della citata DGR n. 27-6373/2022; oltre detta scadenza, i comuni non possono più considerarsi adeguati al PAI;

- le disposizioni tecniche della delibera citata affermano che “I comuni, qualora lo ritengano opportuno, possono procedere a una valutazione del rischio idraulico più approfondita, recependo gli esiti di recenti studi aventi un elevato grado di confidenza e costituenti il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino”;

- le disposizioni regionali costituiscono esplicitamente deroga alla normativa sovraordinata, nello specifico al comma 5 dell’art. 31 delle NdA del PAI: “Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, (...) i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici (...), sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino all’avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relativi alla Fascia B (...);

### **SI INTERROGA**

il Presidente della Giunta

☐

l’Assessore

☒

- per sapere se si ritenga indispensabile lo strumento amministrativo proposto dal comune ovvero sulle possibilità normative, ove ci fossero, che consentissero di continuare lo sviluppo degli insediamenti nella città.